

SUPSI

L'emersione di capitali non dichiarati: procedura in corso e criticità La Voluntary Disclosure italiana è in pieno svolgimento, tuttavia, diverse sono ancora le criticità che chiedono una soluzione



Luogo

Hotel De La Paix
Via Cattori 18
CH-6900 Lugano

Data e orario

Venerdì
12 giugno 2015
14.00-17.30

L'approvazione definitiva della Legge n. 186/2014 che riguarda la procedura di emersione, seguita dal provvedimento attuativo, dalla modifica della convenzione tra Svizzera e Italia in materia di scambio di informazioni e da una Circolare dell'Agenzia delle Entrate, ha dato avvio alla procedura di Voluntary Disclosure che è in pieno svolgimento. Tuttavia, rimangono ancora diversi aspetti che richiederebbero un ulteriore intervento normativo o, in altri casi, chiarimenti interpretativi da parte dell'Agenzia delle Entrate. In questo panorama occorre tenere conto delle prospettive di scambio di informazioni tra Svizzera e Italia.

I contribuenti italiani avranno tempo fino al 30 settembre 2015 per autodenunciare all'Amministrazione finanziaria non solo l'illecita detenzione di capitali all'estero, ma anche altre violazioni tributarie che prescindono dall'esistenza di patrimoni esteri. La Voluntary Disclosure riguarda, infatti, anche la regolarizzazione di situazioni meramente italiane, con effetti analoghi rispetto alla disclosure di patrimoni esteri. Per accedere alla procedura il contribuente deve presentare all'Agenzia delle Entrate un'istanza nominativa indicando la consistenza dei propri redditi e del proprio patrimonio ed esibendo la relativa documentazione che dimostri la correttezza di quanto dichiarato. Gli effetti dell'autodenuncia consistono, anzitutto, nella non perseguibilità penale dei principali reati fiscali. A determinate condizioni è poi prevista la riduzione alla metà del minimo delle

sanzioni previste per la mancata indicazione delle attività estere nel quadro RW nei periodi di imposta ancora oggetto di accertamento. Sono state introdotte specifiche disposizioni per l'irrogazione delle sanzioni RW nei casi di rapporti bancari cointestati o caratterizzati da procure. Rimane fermo che deve essere integralmente assolto il debito relativo alle imposte (e relativi interessi e sanzioni) non assolti negli anni oggetto della procedura, seppur con la possibilità di determinare forfettariamente le imposte sui rendimenti finanziari per i patrimoni di minori dimensioni (fino a due milioni di euro). Sotto il profilo penale, l'introduzione del reato di autoriciclaggio obbliga i soggetti interessati ad aderire alla procedura di Voluntary Disclosure in quanto l'ulteriore occultamento delle attività estere avrebbe conseguenze penali assai gravose, non solo per il contribuente

italiano, ma anche per i soggetti che concorrono nell'occultamento. Stabilite le linee guida della procedura, restano da affrontare alcuni temi delicati che impattano in modo significativo e concreto sull'esito della Disclosure. Si pone riferimento, ad esempio, ai termini di accertamento in presenza di reati fiscali, al contenuto del waiver che deve essere rilasciato dalle banche estere, al rapporto tra Disclosure internazionale e nazionale in presenza di accadimenti che hanno interessato società italiane, alla posizione dei procuratori o in genere di soggetti terzi. Tutto questo deve essere valutato nella prospettiva sempre più concreta dello scambio di informazioni tra Svizzera e Italia. Di questi temi, che sono di estrema importanza per la piazza finanziaria ticinese, si discuterà durante il pomeriggio di studio promosso dal Centro di competenze tributarie della SUPSI.

Programma e relatori

Linee guida della procedura di Voluntary Disclosure

Angela Calcò

Ufficio Accertamento Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia

Casi particolari di Voluntary Disclosure

Giuseppe Malinconico

Ufficio Centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (Ucifi), Milano

Le conseguenze della procedura di autodenuncia: profili fiscali

Pierpaolo Angelucci

Dottore commercialista, Scarioni Angelucci, Studio tributario associato in Milano

Le conseguenze della procedura di autodenuncia: profili penali

Andrea Mifsud

Avvocato, Studio Legale Contabile e Tributario Mifsud Imbimbo Palazzo, Milano

Considerazioni sulle prospettive di scambio di informazioni tra Svizzera e Italia

Marco Bernasconi

Dottore, Professore SUPSI

Destinatari

Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti fiscali, consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collaboratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private, persone interessate alla fiscalità

Luogo

Hotel De La Paix
Via Cattori 18
CH-6900 Lugano

Data e orario

Venerdì
12 giugno 2015
14.00-17.30

Termine di iscrizione

Entro martedì 9 giugno 2015

Costo

CHF 350.-

Rinunce

Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine d'iscrizione

Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un'altra persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del responsabile

Attestato di frequenza

Il rilascio dell'attestato di frequenza avviene solo su richiesta del partecipante

Informazioni amministrative

SUPSI

Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch



amastl

FIDUCIARI | SUISSE

L'emersione di capitali non dichiarati: procedura in corso e criticità

iscrizione da inviare
entro **martedì 9 giugno 2015**

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Palazzo E, Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno

Via e-mail
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

Dati personali

Nome	Cognome
Telefono	E-mail

Indicare l'indirizzo per l'invio delle comunicazioni e l'addebito della tassa di iscrizione

Azienda/Ente	Via e N.
NAP	Località
Data	Firma